

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2654

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GIOACCHINO ALFANO**

Modifiche all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, recante disposizioni urgenti in materia fiscale

*Presentata il 16 aprile 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base a quanto disposto da una legge fondamentale dello Stato italiano, la legge n. 241 del 1990, la pubblica amministrazione ha il dovere di essere efficiente, imparziale e « trasparente ». Trasparenza vuol dire che il cittadino-contribuente ha il diritto di conoscere quali sono le procedure attraverso le quali l'amministrazione agisce, quali sono i documenti che essa considera e soprattutto quali sono i tempi in cui i suoi procedimenti devono concludersi e chi ne risponde. La pubblica amministrazione ha il dovere quindi di applicare la legge correttamente e in modo imparziale.

Quando l'amministrazione verifica di aver commesso un errore, danneggiando ingiustificamente il cittadino-contribuente,

può annullare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione del giudice. Questo potere di auto-correzione si chiama « autotutela » e nel campo fiscale è disciplinato dal decreto-legge n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 97 del 1997.

Accade sovente che il cittadino-contribuente consideri « palese » l'errore dell'amministrazione in relazione ad un determinato atto e presenti l'istanza di annullamento lasciando decorrere i termini per instaurare il contenzioso di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992. Decorsi tali termini, l'Amministrazione finanziaria gli oppone un diniego o non risponde al-

l'istanza, lasciando al cittadino-contribuente un'unica strada: pagare, presentare istanza di rimborso e ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

Allo stato attuale, dunque, la legge sull'autotutela non appare equa per il cittadino-contribuente che vuol evitare inutili e lunghi contenziosi con l'erario e che al tempo stesso si vede precludere la tutela dei suoi diritti nelle sedi appropriate.

Con la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, si prevede che il cittadino-contribuente, presentando

l'istanza di annullamento per autotutela, sospende i termini per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale. Resta fermo il principio per il quale l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di rispondere e che trascorsi 120 giorni dalla proposizione dell'istanza, in caso di mancata concessione della sospensione, ricominceranno a decorrere i termini per l'impugnazione. L'eventuale silenzio-rifiuto non rientrerebbe nei casi di impugnabilità di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 546 del 1992.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-*sexies*. Qualora al contribuente sia richiesto il pagamento di una somma, comprensiva di sanzioni ed interessi, superiore a dieci milioni di euro, il contribuente può presentare istanza di annullamento d'ufficio o di revoca del relativo atto dell'Amministrazione finanziaria, in carta libera, direttamente al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'istanza, il contribuente deve dichiarare di non avere presentato la medesima ad altro ufficio della pubblica amministrazione; in caso di presentazione di una pluralità di istanze, il contribuente decade immediatamente dagli eventuali benefici concessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze non è obbligato a fornire risposta all'istanza. La mancata risposta del Ministro dell'economia e delle finanze non rientra nelle ipotesi di impugnabilità di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

1-*septies*. In caso di presentazione dell'istanza di cui al comma 1-*sexies*, i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono sospesi per quattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza ».

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0049100\*